

OGGETTO: [ID_VIP: 5182] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di installazione di impianti termici presso lo stabilimento industriale FCA Italy S.p.A. di Rivalta di Torino. Proponente: società FCA Italy S.p.A..

Nota tecnica.

Con istanza prot. 09/2020 del 19/02/2020, acquisita al prot. 16796 del 05/03/2020, la società FCA Italy S.p.A. ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per un progetto di installazione di alcuni impianti termici presso lo stabilimento industriale di Rivalta di Torino.

Unitamente alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con allegati vari, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) e al decreto direttoriale n. 239 del 03/08/2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104".

Il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di alcuni impianti di combustione alimentati a metano per la climatizzazione invernale di singoli fabbricati ubicati all'interno del comprensorio industriale di Rivalta di Torino, sito nell'omonimo comune, della FCA Italy S.p.A.. Tali impianti andrebbero a sostituire l'originaria centrale comprensoriale da 48 MW di gestione terza e non più utilizzata.

Il progetto prevede, in particolare, l'installazione dei seguenti impianti aventi una potenza complessiva pari a 43,52 MWt:

- presso il fabbricato denominato "B" sarà installato n. 1 impianto termico avente potenza di 13,7 MWt, composto da n. 3 caldaie;
- presso il fabbricato denominato "C" sarà installato n.1 impianto termico avente potenza di 16,8 MWt, composto da n. 3 caldaie;
- presso il fabbricato denominato "F" saranno installati n. 2 generatori di calore aventi complessivamente potenza di 0,46 MWt;

- presso il fabbricato denominato “MV” sarà installato n. 1 impianto termico avente potenza di 0,16 MWt;
- presso il fabbricato denominato “G” sarà installato n. 1 impianto termico avente potenza di 8,4 MWt, composto da n. 3 caldaie;
- presso il fabbricato denominato “E” saranno installati n. 2 impianti termici aventi complessivamente 4 MWt, ciascuno dei quali composti da n. 1 caldaia.

La Società ha dichiarato che Rivalta di Torino rientra nell’elenco dei comuni di cui alla delibera di Giunta regionale del 18/05/2018, n. 36-6882, che hanno superato almeno uno dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dal D.Lgs 155/2010 per tre o più anni durante il periodo 2012-2016 e che, pertanto, è da considerarsi in area di superamento, così come definita all’art. 2, comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo.

Conclusioni

L’intervento proposto consiste nell’installazione di alcuni impianti di combustione alimentati a metano aventi una potenza complessiva pari a 43,52 MWt, per la climatizzazione invernale di singoli fabbricati ubicati all’interno del comprensorio industriale di Rivalta di Torino.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’art. 6, comma 6, lett. c), il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevede l’applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30/03/2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11/04/2015), per stabilire se un progetto di cui all’allegato II-*bis* alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, come quello in oggetto, debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. Dall’applicazione dei criteri del DM 52/2015 potrebbe derivare la riduzione del 50% delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato II-*bis* alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA per una determinata categoria progettuale.

In base al criterio della localizzazione di cui al par. 4.3 dell’allegato al DM 52/2015, deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti tenendo conto della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle “Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati”. Tra tali zone rientrano le aree di superamento definite dall’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs 155/2010.

Dall’applicazione del criterio della localizzazione al caso in esame che, come detto, prevede l’installazione di impianti di combustione in una zona classificata come area di superamento ai sensi del D.Lgs 155/2010, deriva una riduzione del 50% della soglia relativa alla categoria progettuale indicata al punto 1.a) dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 “*Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*”, che risulterà pertanto ridotta a 25 MWt.

Da quanto sopra illustrato, la potenza complessiva degli impianti in progetto pari a 43,52 MWt supera la soglia dimensionale individuata per tale tipologia progettuale dall’allegato II-*bis* alla parte

seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come opportunamente ridotta del 50% a seguito dell'applicazione dei criteri del DM 52/2015.

La compatibilità ambientale degli interventi di cui trattasi dovrà, pertanto, essere oggetto di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che dovrà essere espletata presso questo Ministero, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2, del D.Lgs 152/2006.

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)